

# CAMERA DEI DEPUTATI

## XVI LEGISLATURA

### VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)

Resoconto di mercoledì 15 settembre 2010

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano. (Esame e rinvio).**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione possa essere assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti di ripresa televisiva a circuito chiuso, trattandosi dell'avvio di un provvedimento rilevante, quale quello della riforma dell'università, alla presenza del ministro di competenza.

Valentina APREA, *presidente*, non essendovi obiezioni ne autorizza l'attivazione. Ricorda che in data 3 agosto 2010, è stato assegnato alla Commissione, il disegno di legge del Governo C. 3687, approvato dal Senato, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», al quale, sono state abbinate le seguenti proposte di legge vertenti su analoga materia: C. 591 Tassone ed altri: Norme in materia di ricercatori; C. 1143 Ghizzoni ed altri: Disposizioni per la stipulazione di contratti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca scientifica diretti da giovani ricercatori, C. 1154 Barbieri: Equiparazione dei diplomi universitari triennali alle corrispondenti lauree di primo livello, C. 1276 Grimoldi ed altri: Nuove norme in materia di pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari, C. 1397 Barbieri: Disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati, C. 1578 Mario Pepe (PDL): Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari; C. 1828 Narducci ed altri: Istituzione del ruolo unico della docenza universitaria e disciplina relativa al reclutamento e alla valutazione dell'attività scientifica e didattica dei docenti universitari; C. 1841 Grassi ed altri: Disposizioni per il sostegno operativo e finanziario dell'attività didattica e di ricerca delle università statali; C. 2218 Picierno: Disposizioni concernenti l'accesso ai corsi universitari; C. 2220 Fucci ed altri: Delega al Governo in materia di disciplina dell'accesso ai corsi universitari a numero chiuso; C. 2250 Garagnani ed altri: Delega al Governo per l'abolizione del valore legale del diploma di laurea; C. 2330 Garavini ed altri: Disposizioni per incentivare l'assunzione di ricercatori operanti all'estero da parte delle università italiane; C. 2458 Fioroni ed altri: Disposizioni concernenti organizzazione e finanziamento di università, stato giuridico e reclutamento dei professori universitari; C. 2460 Goisis: Istituzione del ruolo unico dei professori universitari e del ruolo dei ricercatori; C. 2726 Carlucci: «Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari; C. 2748 La Loggia ed altri: Disposizioni in materia di età pensionabile dei professori universitari ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato; C. 2841 Lorenzin ed altri: Norme in materia di stato giuridico dei ricercatori universitari; C. 3408 Anna Teresa Formisano: Norme in materia di ammissione ai corsi

di laurea specialistica o magistrale.  
Dà quindi la parola al relatore.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda che il progetto di riforma contenuto nel A.C. 3687 è tra i più importanti di questa legislatura e certamente il più innovativo nell'ambito dell'istruzione superiore e della ricerca. Rileva, infatti, che questo disegno di legge finalmente interviene strutturalmente a riformare l'Università dopo vent'anni di tentativi di riforme il più delle volte effettuate in maniera discontinua e frammentaria. D'altro canto, non sfugge l'importanza dei risultati dell'indagine OCSE sull'istruzione di questi giorni che confermano la necessità di proseguire sulla strada delle riforme. Il testo è stato approvato dal Senato dopo un proficuo dibattito ed un ampio confronto al quale hanno partecipato tutte le forze politiche che hanno contribuito ad introdurre modifiche anche significative al testo originario. Osserva, inoltre, che questa riforma ha il merito di affrontare temi strategici per lo sviluppo del sistema universitario quali il governo e la struttura degli atenei (Titolo I), la valorizzazione del merito di studenti e docenti, la valutazione e la responsabilizzazione degli atenei, i meccanismi di finanziamento del sistema universitario (Titolo II), lo stato giuridico di docenti e ricercatori, il reclutamento, i contratti di insegnamento e ricerca (Titolo III). I principi ispiratori della riforma, enucleati all'articolo 1, discendono dalle Linee guida per l'Università e sono principalmente il merito e la responsabilità. La responsabilità unita all'autonomia diventa garanzia che il sistema non degeneri nella cattiva amministrazione. L'autonomia senza la responsabilità ha determinato spese senza controllo, burocrazia, scarse risorse per la ricerca. Ora il finanziamento pubblico sarà erogato sulla base della qualità della didattica e della ricerca, valutata in modo oggettivo, secondo criteri internazionali in modo da rendere ciascun ateneo responsabile delle scelte liberamente adottate. Il disegno di legge intende dare applicazione concreta al principio di responsabilità affermato, in particolare, tramite l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), e attraverso l'approvazione del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito in legge n. 1 del 2009. Osserva, al riguardo, che per rendere concreta l'attuazione dei principi di autonomia e responsabilità, per quanto riguarda la cosiddetta «governance», è stato necessario sostituire ad un modello in cui si sovrapponevano le funzioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, un sistema fondato sulla netta distinzione di questi due organi. Il consiglio di amministrazione, che ha competenze prevalentemente in campo gestionale, assume le decisioni inerenti la propria università, quali l'approvazione del piano triennale di sviluppo, la decisione sull'apertura e chiusura del piano di studio, le deliberazioni in materia di assunzione del personale docente nonché la possibilità introdotta al Senato di adottare provvedimenti disciplinari su professori e ricercatori. Il senato accademico, il cui ruolo è stato rivalutato, svolge invece principalmente una funzione di proposta, di stimolo e di controllo di cui il rettore è obbligato a tener conto nell'elaborazione del piano triennale di sviluppo e, grazie ad una significativa innovazione introdotta in commissione istruzione al Senato può proporre, con una maggioranza dei tre quarti, la sfiducia del rettore che abbia male amministrato l'ateneo. Ricorda, quindi che si è passati, con queste modifiche, da un sistema dove la rappresentanza delle corporazioni accademiche condizionava alcuni degli aspetti significativi della vita dell'ateneo, all'attuale modello fondato sulla netta distinzione dei due organi. Viene, inoltre, fissato in due il numero massimo dei mandati dei rettori. In ragione di ciò, cambia la natura della composizione del consiglio di amministrazione, da organo rappresentativo delle varie componenti interne all'ateneo, a organo per il quale si prevede una presenza minima obbligatoria di almeno 3 membri esterni che devono possedere requisiti di alta professionalità e competenza gestionale, limitando ad un massimo di 11 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione. Per il senato accademico, invece, il numero massimo di componenti è di 35. Sottolinea, peraltro, come sia comunque garantita un'adeguata rappresentanza del corpo studentesco. Non è di poco conto, poi, l'introduzione del codice deontologico che obbliga a fissare in modo esplicito i doveri dei docenti e dei ricercatori, secondo quanto prevede l'articolo 2, comma 4.

Il disegno di legge prevede poi una semplificazione della articolazione interna agli Atenei, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che si basa soprattutto sul dipartimento quale organismo atto a garantire un proficuo raccordo tra ricerca e didattica. Resta invariata la possibilità di articolare facoltà o scuole che abbiano lo scopo di coordinare più dipartimenti, anche se la loro struttura risulta più semplificata con la presenza dei direttori di dipartimenti in essi raggruppati e con una rappresentanza elettiva del corpo studentesco. Il provvedimento consente a due o più università di fondersi o federarsi, ai sensi dell'articolo 3, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, al fine di razionalizzare la distribuzione delle sedi e ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse; è stabilito infatti che i risparmi derivanti dalla fusione o federazione di atenei possano restare nella disponibilità dell'ateneo stesso se indicati nel progetto. Ricorda che, all'articolo 4, è prevista un'importante innovazione per favorire lo sviluppo di una cultura meritocratica tra i giovani e promuovere la mobilità sociale. Si prevede infatti l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un Fondo speciale finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti, prevedendo modalità distinte di selezione degli aventi diritto. Ritiene importante sottolineare che l'articolo 5 è stato radicalmente riformulato durante l'esame in Senato e si è provveduto all'eliminazione della delega sullo stato giuridico. Il disegno di legge definisce, quindi, gli ambiti della delega in materia di interventi per promuovere la qualità e l'efficienza del sistema universitario, in base all'articolo 5, da raggiungere tramite l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche da effettuarsi sulla base di criteri definiti *ex ante*, anche mediante la previsione di sistemi di accreditamento, come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera a); inoltre all'articolo 5 si prevede, tra l'altro, la valorizzazione della figura dei ricercatori; la revisione della disciplina contabile degli Atenei, il commissariamento di quelli in stato di dissesto finanziario, in base all'articolo 5, comma 4, lettera i) la definizione di costi *standard* e livelli minimi di prestazione.

Per quanto riguarda lo stato giuridico di professori e ricercatori di ruolo, definito dall'articolo 6, il testo fornisce indicazioni per la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento e, fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare le attività dei singoli docenti e ricercatori, prevede l'introduzione di criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca sulla base dei quali modulare alcune delle prerogative del corpo accademico, quali la progressione automatica di carriera e la partecipazione a commissioni di valutazione e reclutamento. Contestualmente il disegno di legge semplifica il regime di autorizzazione per lo svolgimento di attività esterne, ribadendo il divieto all'esercizio della industria e del commercio ma cercando di favorire lo sviluppo di attività di *spin-off* e start-up già previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Sono, altresì, contemplati incentivi alla mobilità sia dei professori che dei ricercatori universitari e modalità volte a favorire l'internazionalizzazione dell'attività di ricerca, ex articolo 7, e il trasferimento di conoscenze tra università e industria. L'articolo 7, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, prevede che i professori universitari, a domanda possono essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici e privati, anche operanti in sedi internazionali i quali provvedono al trattamento economico e previdenziale.

Il disegno di legge prevede poi la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, all'articolo 8. In particolare, vengono aboliti gli automatismi retributivi, estendendo una innovazione introdotta con emendamento parlamentare al già richiamato decreto-legge n. 180 del 2008, convertito dalla legge n. 1 del 2009. Viene aumentata la retribuzione dei ricercatori neo-assunti portando a compimento quanto inizialmente previsto nella legge n. 43 del 2005. L'articolo 9 prevede l'istituzione di un Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori, rendendo possibili contratti integrativi a favore di professori e ricercatori meritevoli. La competenza disciplinare viene tolta al CUN e attribuita al collegio di disciplina che agisce su *input* del rettore e trasmette il parere al consiglio di amministrazione che infligge la sanzione o ne dispone l'archiviazione, secondo quanto prevede l'articolo 10. Si prevedono inoltre interventi perequativi a

favore delle università statali nella misura di una quota pari ad almeno l'1,5 per cento del Fondo Funzionamento Ordinario - FFO, e delle risorse eventualmente assegnate per il funzionamento del sistema universitario, ai sensi dell'articolo 11 che presentino un sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto ai parametri fissati nella legge. In questo contesto si inserisce la valutazione delle politiche di ateneo nei confronti delle chiamate del personale docente e ricercatore, con conseguente attribuzione differenziata delle risorse. L'articolo 12 reca misure per incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università non statali legalmente riconosciute, stabilendo che una quota non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi previsti dalla legge n. 243 del 1991, da incrementare progressivamente, è ripartita sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori previsti per le università statali dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.180 del 10 novembre 2008, novellato dall'articolo 13 del progetto di legge. Il successivo articolo 14 interviene sui crediti formativi riferiti alle conoscenze e alle abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, riducendo da 60 a 12 il relativo numero e stabilendo che il riconoscimento deve essere operato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ogni studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Con l'articolo 15, relativo al reclutamento, si semplificano le procedure di selezione locale valorizzando l'autonomia dei singoli atenei dando agli statuti il potere di decidere come realizzare la valutazione comparativa richiesta, che è il presupposto per la proposta di chiamata dei professori e ricercatori, effettuata a maggioranza assoluta del dipartimento e che deve essere poi approvata dal consiglio di amministrazione. Il medesimo articolo introduce nell'ordinamento anche i settori concorsuali, nell'ambito dei quali sono ricondotti gli attuali settori scientifico-disciplinare. In particolare, si prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN, siano definiti i settori concorsuali per il conseguimento dell'abilitazione disciplinata dal successivo articolo 16.

Rileva che i settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Inoltre, ogni settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, utilizzati esclusivamente per la chiamata dei professori, per il conferimento di assegni di ricerca, per la stipula di contratti per attività di insegnamento, ovvero di contratti di ricerca a tempo determinato, e per la definizione degli ordinamenti didattici. In materia di reclutamento, l'articolo 16 introduce invece l'abilitazione scientifica nazionale a lista aperta. Le procedure di chiamata vengono definite ed effettuate, ai sensi dell'articolo 17, a livello locale dai singoli atenei. Per i primi 6 anni è previsto che gli atenei possano chiamare a un ruolo superiore con procedure semplificate i ricercatori e professori già in ruolo presso l'ateneo dove hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale. Si introduce così una chiara distinzione tra nuove assunzioni e promozioni anche queste però basate sulla previa acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale. Il successivo articolo 18 del disegno di legge del Governo prevede quindi una sperimentazione triennale della tecnica di valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST. In particolare il comma 1 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sia emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, per l'applicazione ai progetti di ricerca indicati della tecnica di valutazione fra pari, con la previsione di uno stanziamento a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La valutazione deve essere svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero. Il disegno di legge riassume poi in maniera organica le norme che riguardano l'assegnazione e il trattamento fiscale e previdenziale degli assegni di ricerca, secondo il disposto dell'articolo 19. Sono riviste inoltre le norme che regolano la stipula dei contratti di insegnamento, in base all'articolo 20, per contrastare il diffondersi di forme di precariato. Si porta inoltre a compimento la trasformazione

della figura di ricercatore avviata dalla legge n. 230 del 2005 con la messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato e la contestuale previsione di contratti di ricerca, per un triennio, rinnovabili per un altro triennio, secondo il disposto dell'articolo 21. Con riguardo ai ricercatori a contratto, si stabilisce un meccanismo affine alla cosiddetta *tenure track*, con possibilità di accesso alle modalità di assunzione in servizio semplificata per i ricercatori titolari di contratto rinnovato che entro e non oltre la scadenza di tale contratto abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Il successivo articolo 22 stabilisce la inapplicabilità ai professori e ai ricercatori universitari delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro recate dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992. In particolare, i provvedimenti di prosecuzione adottati dalle università decadono alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

Sottolinea che l'articolo 23 prevede che, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possano conferire a studiosi stranieri, qualificati e di comprovata professionalità, incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale. Gli incarichi sono conferiti con decreto del rettore, previa delibera degli organi accademici competenti. Le modalità per il conferimento degli incarichi, compreso il trattamento economico a carico degli accordi internazionali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 24, novellando l'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 105 del 2003 attraverso la soppressione della locuzione «in particolare», indica in maniera tassativa gli obiettivi dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università disciplinata dalla stessa disposizione. Il successivo articolo 25 reca quindi norme finali, incluse alcune abrogazioni, e norme transitorie.

Per completezza, ricorda in estrema sintesi che al disegno di legge del Governo approvato dal Senato, appena illustrato, sono abbinata alcune proposte di legge vertenti su analoga materia. Osserva che si tratta di progetti di legge che investono prioritariamente il settore dell'università dal punto di vista più complessivo, come le proposte di legge C. 2218 Picierno, che consta di 7 articoli, introducendo disposizioni concernenti l'accesso ai corsi universitari, con particolare riferimento ai corsi universitari dell'area medico sanitaria, in base all'articolo 3, delegando il Governo ad introdurre una disciplina specifica in materia, ex articolo 2; C. 2458 Fioroni ed altri, il cui complesso articolato si compone di 17 articoli divisi in cinque Capi, recando disposizioni per il finanziamento e la patrimonializzazione delle università, di cui al Capo I, l'autonomia statutaria e il governo degli atenei, di cui al Capo II, lo stato giuridico e il reclutamento dei professori universitari, nonché la definizione di nuovi settori scientifico disciplinari, di cui al Capo III, la definizione di nuove norme in materia di dottorati di ricerca e attività di ricerca post-dottorato, di cui al Capo IV, e norme per la promozione del diritto allo studio, di cui al Capo V. rileva che si inserisce nello stesso filone normativo, poi, anche la proposta di legge C. 2460 Goisis, di 28 articoli, e che istituisce, in particolare, il ruolo unico dei professori universitari, in base all'articolo 2, e quello dei ricercatori universitari, in base agli articoli 9 e 23, disciplinando al contempo lo stato giuridico dei professori. ex articolo 5, nonché il reclutamento e la valutazione dell'attività scientifica e didattica dei medesimi. La proposta di legge Goisis istituisce inoltre gli albi nazionali di idoneità, ex articolo 17, definendo, tra l'altro, norme in materia di mobilità dei professori universitari di cui all'articolo 18, criteri per la distribuzione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo nelle diverse sedi universitarie, in base all'articolo 20, nonché le modalità per la stipulazione di contratti di diritto privato per attività di ricerca, ex articolo 21 e contratti di insegnamento, ex articolo 22. Altre proposte di legge abbinata concernono, invece, più specificamente il settore della ricerca. Si tratta delle proposte di legge C. 591 Tassone ed altri che consta di 12 articoli e reca norme in materia di ricercatori operanti in territorio italiano, con l'istituzione per esempio di un albo nazionale dei ricercatori, ex articolo 2, e la definizione di contratti collettivi nelle imprese private finalizzati ad incentivare l'attività di ricerca e innovazione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il ministro Gelmini, a breve, dovrà assentarsi temporaneamente dai lavori della Commissione per recarsi in Assemblea a rispondere al *question time*.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda le altre proposte di legge: C. 1143 Ghizzoni ed altri, che consta di un solo articolo con il quale si definisce la disciplina di contratti di ricerca per giovani leader scientifici, definendo così disposizioni specifiche per la stipulazione di contratti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca scientifica diretti da giovani ricercatori; C. 1841 Grassi ed altri, anch'essa formata di un solo articolo volto ad introdurre disposizioni per il sostegno operativo e finanziario dell'attività didattica e di ricerca delle università statali; C. 2330 Garavini ed altri che con i suoi dieci articoli mira ad incentivare l'assunzione di ricercatori operanti all'estero da parte delle università italiane, istituendo all'articolo 1 una Fondazione istituita ad hoc al riguardo, denominata «Per una ricerca italiana del merito e dell'eccellenza» (PRIME), definendo gli organi, agli articoli 4 e 5, e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, agli articoli 6, 7 e 8; la proposta di legge C. 2841 Lorenzin ed altri, infine, sottoscritta anche dalla presidente Aprea, che reca alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di stato giuridico dei ricercatori universitari, attualmente prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, e dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di incentivare maggiormente, come si legge nella relazione, il rapporto tra ricerca e società civile, attraverso forme dirette di applicazione. Altre proposte di legge anch'esse abbinatae, invece, intervengono nel settore universitario, introducendovi peraltro solo modifiche particolari. Si tratta delle proposte di legge Barbieri C. 1154, che si compone di due articoli e che prevede l'equiparazione dei diplomi universitari triennali alle corrispondenti lauree di primo livello, soprattutto ai fini dell'accesso al pubblico impiego e dell'ammissione ai concorsi pubblici, all'articolo 1, rimettendo all'autonomia di ciascun ateneo la regolamentazione della relativa disciplina, all'articolo 2, e C. 1397 che interviene in materia di stato giuridico e trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati, prevedendo, in particolare, nell'unico articolo di cui si compone, la soppressione della figura del professore incaricato interno, salvo prevedere che coloro che si trovano in questa condizione, possono richiedere di permanere nella posizione di professore incaricato entro un termine perentorio. Allo stesso filone normativo settoriale, appartengono poi la proposta di legge C. 1276 Grimoldi ed altri che con l'unico articolo di cui si compone introduce nuove norme in materia di pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari, con particolare riferimento agli studenti che siano vittime di eventi che comportano una diminuzione del reddito familiare; il progetto di legge C. 1578 Mario Pepe, il collega del gruppo al quale appartengo, che introduce alcune modifiche alla disciplina relativa all'accesso ai corsi universitari, prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, allo scopo di prevedere un percorso libero di accesso per gli studenti al primo biennio dei corsi, all'articolo 1, stabilendo specifiche disposizioni per il numero di laureati necessari nell'ambito delle discipline medico-chirurgiche, ex articolo 2. Ancora: la proposta di legge C. 1828 Narducci ed altri, che si compone di sette articoli, istituisce il ruolo unico della docenza universitaria, ex articolo 1, definendo in specie la disciplina relativa al reclutamento e alla valutazione dell'attività scientifica e didattica dei docenti universitari, agli articoli 2, 3 e 5, mentre il progetto di legge C. 2220 Fucci ed altri, composto di due articoli, delega il Governo a disciplinare l'accesso ai corsi universitari a numero chiuso, allo scopo di premiare il merito dei candidati, all'articolo 2. La proposta di legge C. 2250 Garagnani ed altri, con l'articolo unico delega il Governo ad abolire il valore legale del diploma di laurea e degli altri diplomi universitari, mentre la proposta di legge C. 2726 presentata dalla collega Carlucci, anch'essa composta di un solo articolo, istituisce il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari. La proposta di legge C. 2748 a firma del collega La Loggia ed altri, all'articolo unico, introduce invece disposizioni in materia di età pensionabile dei professori universitari ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, stabilendo la possibilità per

i medesimi docenti di continuare a prestare servizio fuori ruolo, dopo la data di pensionamento, mentre la proposte di legge C. 3408 a firma di Anna Teresa Formisano, anch'essa composta di un solo articolo definisce norme specifiche in materia di graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica o magistrale, con particolare riferimento ai corsi di laurea nel settore sanitario.

Osserva, pertanto che si tratta di proposte di legge che correttamente sono state abbinate al disegno di legge del Governo approvato dal Senato e che in misura maggiore o minore risultano coerenti con quell'articolato. Ritengo, in ogni caso, che il lavoro svolto dall'Esecutivo e dall'altro ramo del Parlamento con il disegno di legge in discussione rappresenti una sintesi efficace anche delle istanze provenienti dalle proposte di legge che ho illustrato. In conclusione, intende svolgere qualche breve riflessione finale, riservandosi in ogni caso di poter intervenire nel seguito dell'esame per eventuali ulteriori considerazioni. Questa riforma colloca l'Università italiana ai livelli delle migliori esperienze internazionali, creando le premesse necessarie per il suo sviluppo e la sua competitività. Inoltre ritengo che in questo provvedimento si intraveda un filo rosso che lega concetti fondamentali quali il merito, la trasparenza e la qualità, principi essenziali per superare lo status quo che ha portato il nostro sistema universitario, molte volte imprigionato in logiche contorte e burocratiche, al collasso. Rileva che questa riforma è vista con favore dal mondo universitario sano - quel mondo universitario che non teme la sfida della qualità - e dal mondo del lavoro che ha bisogno di giovani laureati, qualificati e preparati. Ed è per queste ragioni che auspica lo stanziamento di adeguati investimenti.

Auspica pertanto che si possa arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento mantenendo integri i pilastri sui quali lo stesso si basa e garantendo al contempo la più ampia e proficua discussione in Commissione, nonché la massima attenzione verso le proposte che verranno avanzate, non solo dalla maggioranza, ma anche dall'opposizione oltre all'ascolto di tutte le componenti del mondo accademico. Ricorda che ci si trova di fronte ad una riforma strutturale dell'università e aggiunge che trova emozionante pensare che il buon esito della stessa dipenderà dall'attività parlamentare; osserva che la Commissione cultura ha la possibilità ed il dovere di restituire ai giovani italiani ed al mondo del lavoro la consapevolezza che, attraverso lo studio e la ricerca, si possano risolvere problemi, affrontare innovazione e progresso in una Nazione che riscopra il gusto di far corrispondere il successo, all'impegno, al senso di responsabilità e al merito.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia la relatrice la quale, grazie anche alla sua lunga esperienza politica, è sicura sarà in grado di affrontare tutte le questioni che si presenteranno nel corso dell'esame.

Rivolge quindi un saluto all'onorevole Rivolta che dopo vari mesi di assenza per problemi di salute rientra in Commissione. Dà inoltre il benvenuto ai colleghi Scalera e Orsini dei quali ha comunicato l'ingresso a far parte della Commissione, oggi presenti in aula per la prima volta. Anche al collega Latteri, rivolge un saluto di benvenuto, visto che partecipa ai lavori della Commissione dopo un lungo periodo di assenza.

Sospende quindi la seduta, in attesa del ritorno in aula del ministro Gelmini.

Giuseppe SCALERA (PdL) ringrazia il presidente e la Commissione per l'accoglienza ricevuta. Auspica di poter mettere a disposizione della Commissione la propria esperienza, avendo in passato anche ricoperto il ruolo di assessore regionale nelle materie di competenza della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine dell'intervento del Ministro Gelmini il seguito dell'esame del disegno di legge sarà rinviato a martedì prossimo 21 settembre, per lo svolgimento di eventuali interventi.

Il Ministro Mariastella GELMINI ricorda che approda alla Camera la discussione di uno dei più importanti provvedimenti della legislatura, a coronamento di un percorso avviato ormai quasi due anni fa con la presentazione, proprio in Commissione cultura della Camera, delle Linee guida sull'università, cui hanno fatto seguito analisi, dibattiti e approfondimenti commisurati all'importanza della materia e alla complessità del disegno di legge. Vi è stato, infatti, un lavoro concertato con tutte le categorie interessate alla sua applicazione, giungendo alla definizione di un testo che, pur con sensibilità e punti di vista differenti, interviene per la prima volta in modo organico e non settoriale nel settore dell'università. Si tratta, in questo senso, di un disegno di riforma completo, che per la prima volta affronta il problema del reclutamento nel contesto di una riforma più generale dei meccanismi di governo, gestione e organizzazione degli atenei. Due i pilastri sui quali si fonda la nuova disciplina: riforma della *governance* e riforma del reclutamento, distinguendo la competenza gestionale da quella scientifica con la separazione dei ruoli del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, allo scopo di assicurare una corretta gestione, con una nuova programmazione e offerta formativa. Per la prima volta da molti decenni, il Governo e il Parlamento hanno così l'occasione di offrire al sistema universitario nazionale un modello compiuto e coerente, non disegnato sulla base di pregiudizi ideologici o irrealistiche fughe in avanti, ma costruito su analisi ampiamente condivise dei problemi dell'università e maturato nella consapevolezza che è venuto il momento di dare risposte concrete a problemi annosi dell'università: l'autonomia senza responsabilità, la programmazione, politiche vere di diritto allo studio. Sottolinea che si è proceduto ad una rivisitazione dell'offerta formativa, passando da una concezione legata alla quantità degli insegnamenti offerti, ad una che premi la qualità dei medesimi, al fine di evitare che vi siano troppi corsi di laurea, eccessive sedi decentrate. Anche in riferimento poi alle politiche per il diritto allo studio, si è inteso rivedere la programmazione universitaria in collaborazione con le regioni e le province, per favorire l'investimento di maggiori risorse nel diritto allo studio. Per tale motivo, occorre ad esempio riflettere su quali facoltà debbono avere diritto ad una laurea magistrale e per quali, invece, occorre prefigurare percorsi diversi. È necessario d'altra parte che anche la figura del rettore non sia legata ad un mandato a vita, ma segua una certa alternanza, con un ruolo più dinamico del Senato accademico. L'efficacia della riforma si accompagna peraltro alla realizzazione di un corretto sistema di valutazione e quindi all'attivazione, prima possibile, dell'ANVUR, in riferimento alla quale sollecita la trasmissione dei curricula da parte di chi è interessato a farne parte, essendo in scadenza il bando relativo. Non si devono sottovalutare, poi, alcuni episodi di cooptazione parentela che hanno infangato l'immagine dell'università italiana; comportamenti scorretti che vanno evitati e con i quali non si rende merito a chi fa invece svolgere seriamente attività di ricerca e didattica. Sottolinea, quindi a tale proposito, che è prevista l'introduzione di un codice etico, proprio al fine di scoraggiare tali comportamenti. Ritiene importante d'altra parte evidenziare che la disciplina in esame prevede concorsi nazionali e non più locali, proprio per valorizzare il merito e le competenze dei candidati. Per i ricercatori, invece, il Senato ha licenziato, dopo un'ampia discussione una formula di *tenure track*, con la possibilità di un contratto triennale, rinnovabile per un'ulteriore triennalità, e la previsione di uno sbocco di carriera per la docenza associata o altri percorsi. Ritiene, infatti, che non sia più accettabile l'impostazione in base alla quale si può rimanere ricercatori fino a sessanta anni, senza alcuna prospettiva di carriera. Ricorda che l'ultima finanziaria ha previsto il blocco degli scatti di anzianità che pesa più sui giovani ai primi anni di docenza che sui docenti più anziani. A tal riguardo, informa però la Commissione che la trattativa che sta conducendo con il Ministro Tremonti, ormai aperta da tempo, ha al centro proprio la priorità di compensare la situazione dei ricercatori giovani che vengono maggiormente penalizzati dal blocco degli scatti. È chiaro quindi che occorre ripristinare le risorse previste, in quanto non è pensabile che vengano cancellate borse di studio, o altri progetti di studio, come Erasmus; deve essere altrettanto chiaro però che le risorse del Fondo di funzionamento ordinario non possono continuare ad essere destinate solo alle spese per il personale, sia docente che amministrativo. Rileva, per esempio, che i 500 milioni di euro stanziati dal precedente Governo, proprio per incentivare il merito e la qualità - il cosiddetto *fondo*

*Padoa Schioppa*, dal nome dell'allora Ministro del tesoro - sono stati poi di fatto utilizzati solo per gli emolumenti stipendiali del personale e non per premiare il merito. È necessario d'altra parte anche liberare altri fondi per il diritto allo studio: in questo senso sono in corso contatti sia con i rappresentanti locali regionali che con la Conferenza Stato-Regioni, proprio per delineare una seria politica di sostegno al diritto allo studio. Deve anche ricordare però che l'assegnazione delle risorse del Fondo di funzionamento su base premiale sono passate dal 7 per cento dell'anno scorso al 10 per cento di quest'anno, confermando una crescita di risorse per il settore. Non più a pioggia, ma secondo criteri precisi che sarà compito dell'ANVUR verificare, anche sulla base delle esperienze del CIVR e del CNSU. Sempre sul tema delle risorse, ricorda d'altra parte che anche altri Paesi, come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, hanno attuato dei tagli per la ricerca o introdotto un sistema di valutazione molto forte nell'ambito scolastico. È certo più facile richiedere maggiori risorse, senza dover affrontare il sacrificio di un grande progetto di riforma; è soddisfatta però del lavoro svolto al Senato, in un clima costruttivo e positivo, di grande responsabilità, che ha favorito interventi non settoriali ma organici.

Auspica quindi che lo stesso spirito informi i lavori anche in questo ramo del Parlamento, con l'apporto che le forze di minoranza vorranno fornire, pur essendo consapevole che per loro il tema fondamentale rimane quello delle risorse. Ribadisce, in ogni caso, l'intendimento di fornire prima dell'approvazione del provvedimento in Aula la cifra definitiva che si potrà a tal fine recuperare, ma ritiene che non sia utile limitare l'intero dibattito alla questione delle risorse, in quanto, metaforicamente, non si può continuare ad immettere benzina in una macchina col motore rotto. Fuor di metafora, è necessario invece che si debba dotare quanto prima il sistema universitario di nuove regole e strumenti, che possano elevare qualitativamente il livello universitario italiano, non solo per le eccellenze ma anche in ordine agli standard di apprendimento qualitativi medi. La riforma riduce infine il ruolo delle Facoltà, divenute eccessive nel corso degli anni, configurandole come organi di coordinamento retti da una Giunta formata dai Direttori dei Dipartimenti; quali organi di secondo livello, quindi, non più il motore dell'università, attuando così un progetto di riforma di cui si parla dalla metà degli anni Sessanta.

Auspica quindi che anche la Camera possa condividere la riforma in esame, che considera coraggiosa.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, rileva che le sollecitazioni provenienti dall'intervento del ministro sono state tante e su di esse l'opposizione avrà molte cose da dire. Auspica in ogni caso che il ministro possa partecipare anche al seguito della discussione in Commissione, al fine di rispondere alle varie sollecitazioni propositive che proverranno dal gruppo da lei rappresentato.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza ha deciso che le prossime settimane dei lavori della Commissione saranno dedicate esclusivamente all'esame del provvedimento, in quanto la Commissione ha la responsabilità di esaminare in tempi rapidi il provvedimento, al fine di arrivare ad una sua celere approvazione in Assemblea. Rileva infatti che senza gli strumenti previsti dal provvedimento in esame le università non possono andare avanti; ci si deve quindi assumere la responsabilità di approvare un provvedimento importante, in tempi rapidi, anche in considerazione dell'imminente avvio della sessione di bilancio alla Camera.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che l'auspicio del gruppo che rappresenta, espresso anche in Ufficio di presidenza, è quello di avere tempi congrui per l'esame del provvedimento in discussione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.